



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. 4614

Al Responsabile settore civile
SEDE

Al Responsabile settore penale
SEDE

E p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello
SEDE

Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni Civili
SEDE

Al Sig. Presidente
Ordine degli Avvocati
BOLOGNA

Oggetto: Circolare prot. n. 65934 del Ministero della Giustizia – DAG in data 14/05/2012. Interpretazione disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111, art. 28 L. 183/12 e DIs n. 150/11 - direttive agli uffici.

Con riferimento alla normativa in oggetto indicata, è stata diramata la circolare della competente Direzione Generale pervenuta a questo Ufficio il 16 maggio 2012.

È stata diramata, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della normativa una tabella comprensiva degli importi del contributo unificato dovuto per ogni tipologia di causa civile.

Ciò premesso, dopo disamina dell'interpretazione autentica fornita dalla competente Direzione Generale della Giustizia Civile rispetto ai dubbi interpretativi formulati da questo Ufficio, occorre apportare alcune modifiche alle disposizioni già diramate che si riportano di seguito, con effetto dalla data del presente ordine di servizio.

ART. 37 D.L. 98/11 – CONVERTITO L. N.111/11 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

1. Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego.

E' dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (ultimo comma, art. unico L. n. 319 del 2 aprile 1958).(CONFERMA)

Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, dell'articolo unico, legge n. 319 del 2 aprile 1958, per i quali non vi è il richiamo dell'art. 9, comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

2. Determinazione del valore nelle cause di previdenza e assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro concernenti il rapporto di pubblico impiego – limiti di esenzione

Secondo la nota in oggetto, il limite di esenzione previsto dall'art. 9 c. 1/bis del D.P.R. 115/02 per le cause di previdenza e assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro concernenti il rapporto di pubblico impiego, è pari a tre volte l'importo stabilito dall'art. 76 DPR115/02 ovvero euro 31.884,48. Il richiamo all'art. 76 deve intendersi nella sua interezza. Infatti, oltre a stabilire il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione soggettiva, indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito – c. 2 reddito familiare. A tal fine il limite di reddito dovrà risultare da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, come indicato dalla circolare, che dovrà essere depositata insieme con il ricorso introduttivo. (RETTIFICA)

L'esenzione riguarderà, tra l'altro, le sole persone fisiche e non anche i soggetti diversi come, ad esempio, le persone giuridiche, oppure Enti quali l'INPS salvo le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa. (CONFERMA)

3. Separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non è dovuto il pagamento di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002 per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia in sede consensuale che contenziosa.

Per detti procedimenti non è dovuta nemmeno qualsiasi altra imposta o spesa (compresi i diritti di copia) in quanto la nuova circolare richiama l'indirizzo espresso in una precedente circolare del 29 /09/03 n. prot. 1/12244/U, che afferma l'inequivoca esenzione da ogni altro tipo di tributo e spesa ex art. 19 della L. 6 marzo

1987 n. 74 che non è modificata né abrogata dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011.

Analogamente per le procedure esecutive e cautelari in materia di assegni, per il mantenimento della prole o comunque riguardanti la stessa, rimane ferma l'esenzione speciale di cui all'art. 19 della legge 74 del 6 marzo 1987.

Andrà quindi versato il **solo importo del contributo unificato per le cause di separazione e divorzio.**

Art. 28 L. 12/11/2011 N. 183 (LEGGE STABILITA' 2012) – MODIFICHE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

1. Giudizi di impugnazione.

Il comma 1/bis dell'art. 13 T.U. sulle Spese di Giustizia, introdotto con l'art. 28, c. 1, L. 183/11, ha previsto, tra l'altro, l'aumento della metà del C.U. per il giudizi di impugnazione.

La circolare in oggetto chiarisce che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 c.p.c., deve ritenersi impugnazione il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare; così come attribuisce la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex art. 170 DPR 115/2002 che, per il loro carattere monitorio, sono assimilabili all'opposizione a decreto ingiuntivo.(CONFERMA)

2. Obbligo di pagamento

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 14 DPR 115/2002 ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima in giudizio, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo.(CONFERMA)

La circolare ha chiarito che **anche** l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del c.u. in base al valore della rispettiva domanda.

Qualora col medesimo atto si pongano più domande, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo, dovrà essere riscosso un unico c.u. in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima. (CONFERMA)

Si allega modulo di dichiarazione che la parte dovrà compilare.

D. LGS. 150/11 – DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI AL CPC IN MATERIA DI RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE.

Nonostante il legislatore abbia previsto la semplificazione dei riti per il processo civile di cognizione, non ha in alcun modo modificato il relativo impianto fiscale in tema di c.u. Di conseguenza i procedimenti di cui alla tabella allegata che, prima dell'entrata in vigore del sopra indicato D.Lgs. venivano iscritti sul Ruolo della Volontaria Giurisdizione e che ora vengono iscritti sul Ruolo Affari Civili Contenziosi e disciplinati col rito sommario di cognizione, continueranno a scontare il c.u. previsto dall'art. 13 c. 1 lettera b DPR 115/2002. (RETTIFICA)

Bologna 22/05/2012

Il Dirigente
Dott.ssa Mariena Cerati





CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

R.G. _____ Causa promossa da _____ c/ _____

Io sottoscritto Avv. _____ dichiaro, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/02, così come modificato dalla legge 183/11, assumendomi ogni responsabilità ai sensi di legge, che con l'atto depositato in data _____

- non propongo domanda riconvenzionale
- non modifico le domande già proposte
- non chiamo in causa terzi
- non propongo appello incidentale

oppure

- propongo domanda riconvenzionale
- modifico domande già proposte
- chiamo in causa terzi
- svolgo intervento autonomo
- propongo appelli incidentale

e inoltre:

dichiaro che il valore della domanda proposta è di € _____ e che, pertanto, il relativo contributo ammonta ad € _____.

Bologna,

(Firma dell'Avvocato)
